

Tribuni militari: L. Valerio Potito IV, L. Giulio Julo, M. Furio Camillo, M. Emilio Mamercino III, Gn. Cornelio Cosso II, C. Fabio Ambusto II, entrano in carica il 1.^o ottobre romano 354, 9 ottobre giuliano 400.

401.-400.-399. L'abdicazione dei magistrati prima del termine di loro magistratura accorciò l'anno consolare. Secondo Tito Livio (lib. V cap. 9 e 11) il giorno destinato in allora al rinovellamento del consolato era agli Idi di dicembre (V. l'anno 342) e s'ingiunse ai tribuni militari di quest'anno di entrare in carica alle calende di ottobre: quindi l'anno consolare fissossi a questo giorno civile. Continuazione dell'assedio di Veja. Nuove guerre fatte ai Romani dai Capenati, dai Falisci e dai Volsci. Questi aveano ritolta Terracina: non si poteva far fronte a tanti nemici senz'armate straordinarie, nè assoldar queste armate senza un aumento d'imposizione. Si arrola non solamente la gioventù che si destina a tener la campagna, ma i vecchi ancora che vengono obbligati a custodire e difendere la città. Lagnanze del popolo pell'imposizione. I vecchi arrolati, quantunque obbligati a un servizio, v'erano pur essi soggetti perchè non uscivano mai di città. Il popolo aizzato dai suoi tribuni tiene che un tal sovraccarico e la guerra continuata da tre anni senza sosta invernò e state, mal condotta a bello studio per sempre più prolungarla, sia come un mezzo impiegato dai patrizii per opprimerlo. Ma una nuova querela cessar fece questi clamori e queste mormorazioni. Nei comizii per l'elezione dei tribuni, il popolo occupato in maggiori affari, non ebbe tempo d'accordarsi sulla nomina di tutti gli altri posti. I patrizii studiano di venir eletti a quelli ch'erano vacanti, ma non essendo riuscito il loro progetto, ottennero di farli coprire da C. Lacerio e M. Acuzio, due plebei ch'erano loro addetti, procurandosi con ciò la soddisfazione di portare con quest'aggregazione un colpo alla legge Trebonia che non era stata autorizzata dal popolo se non per prevenire a un'altra occasione le stesse frodi da loro parte. Questa legge prescriveva che il popolo solo nominerebbe i suoi tribuni, e li nominerebbe tutti ad un tempo (V. l'anno 306).